



**Repubblica italiana
Corte dei Conti**

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. ^{ssa} Maria Paola Marcia	Presidente f.f.
Dott. ^{ssa} Valeria Mistretta	Consigliere - relatore
Dott. ^{ssa} Lucia d'Ambrosio	Consigliere
Dott. Roberto Angioni	Referendario

nella camera di consiglio del 28 settembre 2015;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Vista la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 58 e seguenti;

Vista la legge regionale 2 agosto 2006 n. 11 (normativa di contabilità regionale);

Vista l'Ipotesi di "Contratto Collettivo Regionale di Lavoro anno 2015", sottoscritta in data 29 luglio 2015, trasmessa dal CORAN alla Corte dei Conti per la prevista certificazione, unitamente alla relazione illustrativa, con nota prot. n. 78 del 18 settembre 2015;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 30/19 del 30 luglio 2013 concernente gli indirizzi per la contrattazione collettiva per il triennio 2013-2015;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 44/20 dell'8 settembre 2015, con la quale la Giunta regionale ha espresso, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31/1998, parere favorevole in merito all'Ipotesi di contratto in esame;

Vista la nota n. 49846606 del 18 settembre 2015, con la quale è stata disposta l'assegnazione dell'istruttoria sull'ipotesi di contratto suddetta al Consigliere Valeria Mistretta;

Visti gli esiti preliminari dell'istruttoria tecnica dell'apposito gruppo di lavoro costituito con disposizione di servizio n. 3/2015 del 21 settembre 2015;

Considerata la carenza, nella relazione illustrativa dell'Ipotesi di "Contratto Collettivo Regionale di Lavoro anno 2015", sottoscritta in data 29 luglio 2015, di elementi di quantificazione dei costi contrattuali, ovvero di effettiva dimostrazione dell'asserita assenza di costi;

Vista l'Ipotesi di "Contratto Collettivo regionale di Lavoro - Parte normativa 2013 - 2015", sottoscritta il 25 settembre 2015 e trasmessa dal CORAN con la nota prot. n. 82 del 25 settembre 2015, a seguito della richiesta formulata con nota prot. n. 4927 del 23 settembre 2015 nel corso dell'istruttoria relativa all'Ipotesi di Contratto trasmessa con la nota prot. n. 78 del 18 settembre 2015;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015;

Vista l'ordinanza n. 21/2015 del 24 settembre 2015, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato, in Camera di consiglio, in data odierna, la Sezione medesima per deliberare sull'attendibilità della quantificazione dei costi di altre fattispecie di Ipotesi di accordo e sulla loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziarie e di bilancio;

Vista la richiesta del magistrato istruttore di integrare l'ordine del giorno dell'odierna camera di consiglio con l'esame della documentazione trasmessa dal CORAN il 25 settembre 2015;

Considerato che, in assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere Maria Paola Marcia;

Udito il relatore Consigliere Valeria Mistretta;

CONSIDERATO

1. L'Ipotesi di "Contratto Collettivo Regionale di Lavoro anno 2015", sottoscritta in data 29 luglio 2015, e trasmessa alla Corte con la nota prot. n. 78 del 18 settembre 2015, all'art. 2 contiene l'indicazione del "*quadriennio di contrattazione relativo al periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2013*".

In via preliminare va rilevato che il periodo indicato nel contratto non appare in linea con quanto stabilito nella delibera della Giunta Regionale n. 30/19 del 30 luglio 2013, che dettava gli indirizzi per la contrattazione collettiva per il triennio 2013 – 2015 (legge regionale n. 31 del 1998 art. 63, comma 1).

Anche la Giunta Regionale, nella deliberazione n. 44/20 dell'8 settembre 2015, rilevava questa discrasia temporale e, pur esprimendo parere favorevole in ordine all'Ipotesi di Contratto in esame, la subordinava a termini e condizioni che appaiono in contrasto con il contenuto dell'Ipotesi di Contratto stessa; in particolare, disponeva che "*l'ambito temporale dell'ipotesi di contratto è riferita al periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015*".

In conseguenza, il magistrato istruttore, con nota prot. n. 4927 del 23 settembre 2015, segnalava al CORAN quanto sopra, evidenziando che la soluzione della problematica relativa alla divergenza circa l'ambito temporale dell'Ipotesi di Contratto assume carattere preliminare rispetto all'esame nel merito dell'Ipotesi stessa.

2. In risposta alla nota del magistrato istruttore prot. n. 4927 del 23 settembre 2015 sopra richiamata, in data 25 settembre 2015 il CORAN ha trasmesso a questa Sezione l'Ipotesi di "Contratto Collettivo Regionale di Lavoro – Parte normativa 2013 – 2015", sottoscritta il 25 settembre 2015.

La Sezione ha riscontrato che tale atto costituisce una nuova e diversa Ipotesi di Contratto, tra l'altro non corredata di adeguata relazione illustrativa. Numerosi elementi, di seguito richiamati, portano a tale conclusione.

- Il testo non contiene alcun riferimento al precedente accordo ma si presenta come concluso il 25 settembre 2015;

- Diverso è il primo comma dell'art. 2, che, oltre ad indicare il periodo 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2015, introduce la seguente precisazione "*fatti salvi gli effetti economici derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015*";

- All'art. 15 è introdotto il punto 2 "*la dotazione del fondo è utilizzabile con decorrenza dal 1° gennaio 2015*".

Alla luce di quanto sopra evidenziato, la Sezione ritiene che si tratti di una nuova Ipotesi di Contratto rispetto a quella sottoscritta il 29 luglio 2015, e trasmessa alla Corte con la nota prot. n. 78 del 18 settembre 2015. Questo secondo contratto, prima di essere trasmesso alla Corte dei conti per la certificazione, avrebbe dovuto ricevere il parere favorevole della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 63 della legge regionale n. 31 del 1998, e avrebbe dovuto essere corredato da adeguata relazione illustrativa e di quantificazione dei costi contrattuali, ai sensi degli articoli 63 e 64 della legge regionale n. 31 del 1998.

Le incongruenze riscontrate comportano il venir meno delle condizioni stabilite dalla normativa per dar corso alla procedura di certificazione rimessa alla Corte dei conti e inducono la Sezione a disporre la restituzione dei contratti al CORAN.

Inoltre, la Sezione invita il CORAN, per il futuro, a corredare le ipotesi di contratto da sottoporre alla Corte dei conti per la certificazione di adeguate relazioni illustrative e di quantificazione dei costi contrattuali, ai sensi degli articoli 63 e 64 della legge regionale n. 31 del 1998, in difetto delle quali dovrà dichiarare l'assenza dei presupposti per procedere alla certificazione.

Tutto ciò considerato, la Sezione

D E L I B E R A

– di restituire al CORAN l'Ipotesi di "Contratto Collettivo Regionale di Lavoro anno 2015", sottoscritta in data 29 luglio 2015, trasmessa alla Sezione di controllo della Corte dei Conti con la nota prot. n. 78 del 18 settembre 2015;

– di restituire al CORAN l'Ipotesi di "Contratto Collettivo Regionale di Lavoro – Parte normativa 2013 – 2015", sottoscritta il 25 settembre 2015 e trasmessa alla Sezione di controllo della Corte dei Conti con la nota prot. n. 82 del 25 settembre 2015;

O R D I N A

che copia della presente deliberazione sia trasmessa

– al Presidente del Comitato regionale per la rappresentanza negoziale, nonché al Presidente della Giunta regionale, All'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, all'Assessore della Programmazione e del Bilancio e al Direttore generale dei Servizi finanziari;

– all'Ufficio del Controllo Interno di Gestione.

Copia della deliberazione medesima sarà comunicata al Presidente del Consiglio regionale, ai fini della piena conoscenza degli aspetti di compatibilità economica e finanziaria connessi all'attuazione dei contratti collettivi per il personale regionale e degli Enti del comparto.

I N V I T A

il CORAN a dare adeguata diffusione della presente deliberazione presso gli uffici, i servizi, gli Enti della Regione rientranti nel comparto e gli organi di controllo interno dell'Amministrazione regionale medesima e degli Enti interessati.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 28 settembre 2015. - Depositata in Segreteria in data 1/10/2015 -

DELIBERAZIONE N. 44/20 DEL 8.9.2015

Oggetto: Ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro. Anno 2015. Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione (Coran), in data 6 agosto 2015, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere vincolante della Giunta regionale, il testo dell'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro - Anno 2015 - Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, siglato, in data 29 luglio 2015, dal Comitato medesimo e dai rappresentanti di alcune delle organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione, ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 31/1998 (CGIL, CISL, UIL, SADIRS, UGL, FEDRO).

L'ipotesi di accordo concerne tutto il comparto di contrattazione del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, Corpo forestale, degli Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali.

Al testo, a cura del Comitato, è stata allegata la "Relazione" prescritta dagli articoli 63, comma 3, e 64 della legge regionale n. 31/1998 e s.m.i., in essa sono indicate le modifiche normative apportate al contratto collettivo vigente.

L'Assessore espone gli aspetti salienti del contratto.

L'art. 2 stabilisce che le disposizioni previste dall'ipotesi di contratto sono riferite al quadriennio di contrattazione relativo al periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2013 e che gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del contratto, salva diversa prescrizione dello stesso.

Quanto alla durata contrattuale l'Assessore riferisce che la Giunta regionale con la deliberazione n.30/19 del 30 luglio 2013, avente ad oggetto gli indirizzi della contrattazione triennale 2013- 2015, ha stabilito che, in considerazione del blocco contrattuale per il triennio 2010-2012, disposto dal comma 17 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., i nuovi contratti collettivi devono essere riferiti al triennio 2013-2015 e riguardare esclusivamente aspetti di natura giuridica.

L'Assessore del Personale, al riguardo, rammenta che l'art. 58, comma 5, della L.R. n. 31/1998 recita "La durata dei contratti collettivi è disciplinata dalla contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato" e che, attualmente, l'estensione temporale dei contratti privatistici è triennale.

Tale dettato è conforme al testo dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 150/2009 che prevede, inoltre, la coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e della disciplina economica dei contratti; tale statuizione è stata recepita dalla Giunta con i predetti indirizzi.

L'Assessore fa, altresì, presente che per effetto del comma 453 dell'art. 1 della legge n.147 del 2013 (legge di stabilità 2014) e del comma 254 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) - modificativi dell'art. 9 comma 17 del D.L. n. 78/2010

- il blocco della parte economica delle procedure contrattuali è stato esteso alle annualità 2013, 2014 e 2015 e che, pertanto, la contrattazione può interessare unicamente la parte normativa.

Tenuto conto di quanto detto e coerentemente con gli indirizzi della citata deliberazione n.30/19 del 30 luglio 2013, l'ambito temporale dell'ipotesi di contratto deve essere riferita al periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Gli artt. 4 e 5 dell'ipotesi trattano l'orario di lavoro. In particolare, l'art. 4 ridefinisce la fascia obbligatoria pomeridiana in un'ora compresa tra le 15.00 e le 17.00 (attualmente dalle 16.00 alle 17.00) e l'art. 5 riduce ad almeno 30 minuti la pausa giornaliera fra la fascia lavorativa antimeridiana e il rientro pomeridiano (attualmente di almeno un'ora). Le modalità operative e la tempistica dell'attuazione degli artt. 4 e 5 dell'ipotesi contrattuale, che richiedono necessari aggiornamenti del sistema informativo HR, devono essere supportate da apposito atto generale della Direzione generale dell'organizzazione e del personale.

Con gli articoli dal 6 al 12 dell'ipotesi contrattuale vengono ridefiniti gli istituti concernenti la fruizione del lavoro straordinario, delle ferie, dei permessi, del congedo dei genitori, delle assenze per malattia nonché del congedo per la cura degli invalidi. Da tali disposizioni non derivano costi diretti, posto che gli oneri per la loro attuazione sono già ricompresi nelle retribuzioni in godimento, e, pertanto, trovano copertura negli attuali stanziamenti di bilancio.

L'art. 13 per il servizio mensa prevede, a parità di spesa complessiva contrattualmente autorizzata (pari a 100 buoni pasto annui per dipendente), un meccanismo di compensazione che permetterà a fine anno la redistribuzione dei buoni non assegnati fra quei dipendenti che hanno effettuato oltre 100 giornate lavorative di rientro pomeridiano e fino comunque ad un massimo di 130 buoni a dipendente.

L'art. 15 disciplina le modalità di costituzione e quantificazione del fondo per le progressioni professionali e, coerentemente con quanto definito negli altri comparti di contrattazione del settore pubblico, fa confluire nel fondo la quota delle economie ascrivibili a precedenti progressioni professionali del personale cessato a decorrere dal primo gennaio 2010.

Dette economie, unitamente alle altre voci di alimentazione del fondo, potranno essere disponibili con decorrenza dal 1° gennaio 2015, annualità dalla quale cessa l'efficacia della norma di cui all'art. 9, commi 1 e 21, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. che prevede, tra l'altro, il blocco delle progressioni economiche fino al 31 dicembre 2014 e, comunque, successivamente all'adozione di apposita norma autorizzativa di spesa.

Tutto ciò rappresentato, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone alla Giunta regionale l'ipotesi del contratto collettivo regionale di lavoro in argomento, per l'espressione del suo vincolante parere e per l'ulteriore corso del procedimento di contrattazione.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in ordine all'ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro - anno 2015 - Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale

DELIBERA

– di esprimere parere favorevole in ordine all'ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro, anno 2015 - Dipendenti dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali, e ai fini dell'ulteriore corso del procedimento di contrattazione, nei termini e alle condizioni sottoindicate:

- l'ambito temporale dell'ipotesi di contratto è riferita al periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015;
- le modalità operative e la tempistica dell'attuazione degli articoli 4 e 5 dell'ipotesi contrattuale, che richiedono anche necessari aggiornamenti del sistema informativo HR, devono essere supportate da apposito atto generale della Direzione generale dell'organizzazione e del personale;
- la dotazione del fondo per le progressioni professionali è utilizzabile con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e previa adozione di apposita norma autorizzativa di spesa;

– di approvare, quale indirizzo cui il CORAN dovrà attenersi per le future contrattazioni, che le somme derivanti da economie a valere sui diversi istituti contrattuali siano accantonate in funzione delle effettive esigenze di attuazione delle norme contrattuali.

Il Direttore Generale - Alessandro De Martini

Il Presidente - Francesco Pigliaru

Ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
 Personale dipendente dell'Amministrazione regionale dell'Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali

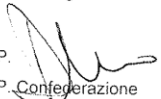
Addi 29/7/15 presso la sede del Coran si sono incontrati:

Avv. Luca De Angelis 

Avv. Maria Paola Nieddu 

Dott. Salvatore Piras 

componenti il Coran in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:

CGIL-F.P. 
 CGIL-F.P. Confederazione

CISL FPS 
 CISL Confederazione

UIL FPL Comparto Regione 
 UIL FPL Categoria

SADIRS-UGL 

SAF

FEDRO 

FENDRES-SAFOR

CONFSAL

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata Ipotesi di Contratto Collettivo Regionale di Lavoro relativo al personale dipendente dell'Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali.

Art.1
Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente dall'Amministrazione Regionale, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dagli Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali facenti parte del comparto regionale.

Art.2
Durata e decorrenza

1. Il presente contratto opera le modifiche di carattere normativo al CCRL del 15 maggio 2001 e successive modificazioni nell'ambito del quadriennio di contrattazione relativo al periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2013.

2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso.

Art.3
Composizione della delegazione della contrattazione integrativa

Il testo dell'art. 12 del CCRL del 15.05.01 è sostituito integralmente dal seguente:

1. La delegazione della contrattazione integrativa presso l'Amministrazione regionale è composta per la parte datoriale dai Direttori Generali dell'Organizzazione e del Personale, dei Servizi finanziari e da un terzo componente designato con deliberazione della Giunta regionale, o da un loro delegato, e per la parte sindacale dalla RSU e dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

2. La delegazione di parte datoriale è validamente composta ai fini della contrattazione integrativa, con i soli due componenti indicati nel comma precedente, fino a quando la Giunta regionale non provveda alla designazione del terzo componente.

3. La delegazione della contrattazione integrativa presso le altre sedi di contrattazione indicate nell'allegato D è composta per la parte pubblica dal Direttore Generale o da un suo delegato e per la parte sindacale dalla RSU e dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

4. La delegazione trattante di parte pubblica può avvalersi dell'assistenza del Coran.

Art.4
Orario di lavoro

1. Il comma 3 dell'art. 31 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

3. L'orario convenzionale è il seguente:

Mattina	ingresso	uscita
(dal lun. al ven.)	8.00	14.00
Pomeriggio	ingresso	uscita
(2 giornate lav.)	15.00	18.00

2. Il comma 5 dell'art. 31 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

FEDRO 

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIRS-UGL 

UIL 

CISL 

CGN 

CORAN 

5. I dipendenti devono essere presenti sul luogo di lavoro nella fascia antimeridiana dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e in quella pomeridiana in un'ora compresa dalle 15.00 alle 17.00 (fascia obbligatoria), salva diversa disciplina della contrattazione integrativa che può definire un'altra fascia obbligatoria.

Art.5
Disposizioni particolari sull'orario di lavoro

Il comma 1 dell'art. 33 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

1. Il personale non può essere adibito al lavoro per più di 7 ore lavorative continuative. La pausa giornaliera deve essere di almeno 30 minuti tra la fascia lavorativa antimeridiana e il rientro pomeridiano.

Art.6
Straordinario

1. Il comma 7 dell'art. 37 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

7. L'Amministrazione assegna almeno l'80% del monte ore di straordinario in proporzione ai contingenti organici di ciascuna Direzione Generale. Dell'utilizzo del monte ore di straordinario, complessivo della quota ordinaria e di emergenza, è data informazione alle organizzazioni sindacali semestralmente.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 37 del CCRL del 15.05.01 è aggiunto il seguente:

5bis. Fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 101, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma, le maggiori prestazioni effettuate dal personale, compreso quello soggetto ad orario turnato, connesse a esigenze di servizio non prevedibili ma autorizzate dal responsabile della struttura a seguito di adeguata giustificazione, sono soggette a compensazione anche in forma frazionata.

Art.7
Ferie

Il comma 7 dell'art. 39 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

7. D'intesa con il dirigente responsabile, il lavoratore può usufruire dell'intero periodo di ferie o di una parte di esso in qualsiasi periodo dell'anno. Compatibilmente con le esigenze di servizio il lavoratore ha la facoltà di usufruire di 15 giorni di ferie nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre, anche in maniera frazionata in più periodi, di cui uno dei quali pari ad almeno 10 giorni. I turni di ferie, programmati entro il mese di maggio, possono essere modificati solo per eccezionali motivi di servizio. La richiesta di fruizione di tale periodo di ferie si intende accolta se, entro 5 giorni dalla richiesta, non sia stata rifiutata con l'indicazione dei motivi di servizio che ne giustificano il diniego.

Dopo il comma 13 dell'art. 39 del CCRL del 15.05.01 è aggiunto il seguente:

14. E' consentita, nel rispetto dei limiti di legge, oltre ai vincoli temporali di cui al precedente comma 7, la cessione di parte delle ferie spettanti a favore dei lavoratori che si trovino nella necessità di fruirne per assistere un familiare fino al secondo grado o convivente, in caso di particolari condizioni di salute del medesimo per gravi patologie.

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIRS-UGL

UIL

CISL

CGIL

CORAN

Art.8
Permessi retribuiti

Il testo dell'art. 40 del CCRL del 15.05.01 è sostituito integralmente dal seguente:

1. A richiesta del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti documentati motivi:

- partecipazione a concorsi pubblici od esami di scuole di ogni ordine e grado abilitati al rilascio di titoli legali, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, con un tetto massimo di 8 giorni ad anno; ulteriori 6 giorni per esami di scuole di ogni ordine e grado in vista del conseguimento di un titolo di studio nell'ambito di un progetto formativo attinente all'area professionale;
- in occasione del matrimonio per 15 giorni consecutivi;
- nascita di figli, lutti per il coniuge, il convivente e per parenti e affini entro il secondo grado per un periodo di 3 giorni lavorativi anche non consecutivi per ogni evento, da fruirsi entro 7 giorni dall'evento medesimo;
- per gravi motivi di famiglia e/o personali, adeguatamente documentati, possono essere accordati permessi per la durata massima di 15 giorni lavorativi annui anche non consecutivi nonché frazionabili in ore su richiesta del dipendente;
- per chiamata a rendere testimonianza giudiziale su convocazione degli organi giudiziari, per il periodo strettamente necessario;
- altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni normative e legislative ove ne ricorrano le condizioni;
- designazione all'Ufficio di Giudice di popolare, per il tempo necessario.

2. I permessi di cui al comma 1 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. Durante i predetti utilizzi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per lavoro straordinario e le indennità connesse alla effettiva presenza in servizio.

Art.9
Permessi non retribuiti

Il testo dell'art. 41 del CCRL del 15.05.01 è sostituito integralmente dal seguente:

1. Hanno diritto a permessi non retribuiti i lavoratori designati ad altre pubbliche funzioni, per il tempo necessario.

Art.10
Congedo dei genitori

Il testo dell'art. 47 del CCRL del 15.05.01 è sostituito integralmente dal seguente:

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D.Lgs.n.151/2001 e successive modifiche.

2. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto e il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.

3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, spettano l'intera retribuzione base mensile, le quote di salario accessorio

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIRS-UGL

UIL

CISL

CGIL

CORAN

fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché la retribuzione di rendimento.

4. Nell'ambito del periodo di congedo parentale previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. Il congedo parentale può, su richiesta del dipendente, essere fruito anche a ore. Ogni giorno di congedo corrisponde a 6 ore.

5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47 del D.Lgs. n. 151 del 2001 (congedo per malattia del figlio), alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.

5bis. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni

6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche i giorni di riposo, le domeniche e i giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, di cui all'art. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione; in caso di fruizione frazionata ad ore il preavviso deve essere di 2 giorni. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione.

8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

Art.11
Assenza per malattia

1. Il comma 8 dell'art. 48 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

8. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, che non comporti la inidoneità permanente al lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 48, comma 4, lett. a).

2. Dopo il comma 8 dell'art. 48 del CCRL del 15.05.01 è inserito il seguente 8bis:

Se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 48, comma 4, lett. a), per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 48, comma 1.

3. Il comma 9 dell'art. 48 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIRS-UGU

UIL

CISL

CGIL

CORAN

9. In caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita ed altre assimilabili (ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia, il trattamento riabilitativo per soggetti affetti da sclerosi multipla e AIDS) che determinano effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, ai fini del presente articolo sono esclusi dal periodo di comporto di cui al comma 1 i giorni di sottoposizione alle predette terapie, compresi quelli di ricovero ospedaliero e di day hospital utilizzati per effettuare le medesime, e i giorni in cui il dipendente è inidoneo al lavoro a causa degli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti prodotti dalle stesse terapie. Le suddette condizioni devono essere certificate dalla struttura sanitaria pubblica o convenzionata, presso cui il dipendente effettua le terapie o dal medico di medicina generale.

Art.12
Congedo per cure per invalidi

Dopo l'art. 49 del CCRL del 15.05.01 è inserito il seguente art. 49bis:

1. I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.

3. Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia, di cui al precedente art. 48. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.

Art.13
Servizio mensa

Dopo il comma 2 dell'art. 86 del CCRL del 15.05.01 è inserito il seguente:

2 bis. L'Amministrazione regionale e gli enti provvedono al ricalcolo, con riferimento al numero dei buoni totali non distribuiti a fine anno, del numero dei buoni individuali da assegnare, fino a un massimo di 130 buoni a persona, senza che ciò comporti ulteriori spese. Tale procedura si definisce con le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa.

Art.14
Fondo per la retribuzione di posizione

Il comma 1 dell'art. 102 bis del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

1. Nel fondo per la retribuzione di posizione confluiscono:

- le risorse finanziarie già esistenti all'1.1.2015;
- le risorse finanziarie individuate dalla legge finanziaria;
- le risorse finanziarie individuate dai diversi enti per il finanziamento delle posizioni organizzative nei propri bilanci e con l'osservanza delle disposizioni normative in materia.

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

SADIRS-UGU

UIL

CISL

CGIL

CORAN



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CORAN

COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

Art. 15

Fondo per le progressioni professionali

FEDRO

SAF

FENDRES-SAFOR

Il comma 1 dell'art. 102 ter del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:

1. Nel fondo per le progressioni professionali confluiscono:

- le risorse finanziarie già esistenti all'1.1.2015;
- le somme relative alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nel corso dell'anno precedente a qualunque titolo;
- le somme corrispondenti agli incrementi di livello retributivo, conseguiti mediante procedure di progressione professionale dai dipendenti cessati dal servizio a qualunque titolo, o che sia stato riclassificato nella categoria o area superiore a seguito di progressione verticale, a decorrere dal 1° gennaio 2010.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In relazione alle evoluzioni istituzionali e organizzative del lavoro pubblico ed in particolare del comparto contrattuale di cui al presente accordo, con particolare riguardo alle funzioni e al nuovo contesto giuridico e normativo, le parti concordano sull'esigenza di definire la questione del nuovo ordinamento professionale e sistema di classificazione, ~~anche~~ ~~prevedendo~~ ~~rispetto al~~ ~~disegno del~~ ~~CCRL~~ nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale. Infatti il nuovo ordinamento professionale è uno dei tasselli fondamentali della riforma ed è strettamente connesso con le procedure della banca dati competenze e per le imminenti riforme che tendono a ridisegnare il modello organizzativo dei Regione moderna e dinamica.

SADIRS-UGL

UIL

CISL

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In relazione ai crescenti bisogni e necessità delle famiglie, le questioni sociali legate al welfare familiare e di genere, rispetto alle quali sono in crescita le amministrazioni che mettono in atto politiche positive e a favore di questi nuovi bisogni, le parti ritengono fondamentale avviare un ragionamento concreto e precorribile su strumenti e misure a sostegno del welfare familiare e di genere.

Dichiarazione a verbale SADIRS

Il Sadirs sottoscrive il contratto con l'adesione delle dichiarazioni a verbale in quanto ritenute valide poiché sono temi che ovviamente e obbligatoriamente saranno affrontati nel prossimo contratto che coinvolge anche gli aspetti economici. Si precisa che l'eli. rappresenta una delle priorità di attenzione del Sadirs sia alla sottoscrizione del contratto 2018.

[Signature]